

# BKB

Beschaffungskonferenz des Bundes  
Conférence des achats de la Confédération  
Conferenza degli acquisti della Confederazione


# KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren  
Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics  
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici  
Coordination Conference for Public Sector Construction and  
Property Services

## Raccomandazioni per i servizi d'acquisto e gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione

# Promozione del plurilinguismo nell'ambito degli appalti pubblici

Versione del 1° dicembre 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
Conférence degli acquisiti della Conferenza CA

Conferenza di coordinamento degli organi della  
costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

# Prefazione



Pierre Broje

Presidente della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)

La diversità linguistica della Svizzera è uno dei punti di forza del nostro Paese, perciò occorre mantenerla in modo appropriato.

La promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale è sancita dalla legge sulle lingue<sup>1</sup>, dalla relativa ordinanza<sup>2</sup> e dalle istruzioni concernenti il plurilinguismo<sup>3</sup>. L'obiettivo è rappresentare in modo ottimale le diverse regioni linguistiche e favorire un utilizzo equo delle nostre lingue ufficiali in tutti i settori, compreso quello degli appalti pubblici. Una politica del plurilinguismo efficace rafforza in ultima analisi la concorrenza e appoggia la parità di trattamento tra gli offerenti. Questi sono due capisaldi della legislazione sugli appalti pubblici.

La tematica delle lingue nelle procedure di aggiudicazione è da tempo oggetto di dibattiti. A titolo personale, ma anche in veste di presidente della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), penso sia importante affrontare la questione in modo pragmatico. Si

tratta da un lato di mantenere la nostra efficienza e di continuare a impiegare in modo parsimonioso i fondi pubblici, dall'altro di adottare misure che, a lungo termine, rafforzino la comprensione reciproca tra le comunità linguistiche. È questo il compromesso che ho fortemente voluto nel quadro dei lavori di revisione della legislazione sugli acquisti pubblici.

Le presenti raccomandazioni della CA e della KBOB sostituiscono quelle pubblicate nell'agosto del 2014 e presentano una panoramica delle nuove disposizioni legali in vigore dal 1° gennaio 2021. Le raccomandazioni illustrano misure volte a gestire in modo efficiente il plurilinguismo nel settore degli appalti della Confederazione. Il loro obiettivo è rendere attenti i differenti attori che si occupano di commesse pubbliche alla tematica del plurilinguismo e favorire una ripartizione equilibrata delle commesse pubbliche tra le varie regioni linguistiche.

Contribuiamo dunque, tutti insieme, alla promozione del multilinguismo, anche nel settore degli appalti pubblici.

<sup>1</sup> Legge federale del 5.10.2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1), stato 1.1.2017

<sup>2</sup> Ordinanza del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), stato 1.10.2014

<sup>3</sup> Istruzioni del Consiglio federale del 27.8.2014 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale (FF 2014 5681)

# Panoramica delle nuove disposizioni legali

(corredata di esempi e raccomandazioni)

## **Bandi e aggiudicazioni (art. 48 cpv. 4 lett. a e b, cpv. 5 lett. a e b LAPub<sup>4</sup>, art. 20 OAPub<sup>5</sup>)**

Tutti i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali della Confederazione sulla piattaforma simap.ch.

Per i bandi e le aggiudicazioni relativi a commesse edili, nonché a forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, una di queste lingue ufficiali deve essere quella del luogo della costruzione.

I bandi e le aggiudicazioni possono essere prodotti eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un'altra lingua se si tratta di prestazioni che devono essere fornite all'estero o di prestazioni tecniche altamente specialistiche.

Per «prestazioni tecniche altamente specialistiche» s'intendono le prestazioni con un elevato grado di specializzazione, segnatamente nel settore della ricerca, che di regola soltanto pochi offerenti internazionali sono in grado di fornire.

Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC.

## **Lingua della documentazione del bando (art. 21 OAPub)**

Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando.

La documentazione del bando può essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione se:

a. Le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria (art. 21 cpv. 2 OAPub).

Un'analisi di mercato approfondita, condotta ad esempio tramite una «Request for Expression of Interest» o una «Request for Information» sono esempi di altri indizi che permettono di determinare il fabbisogno di traduzione.

Il preavviso serve a determinare se la traduzione della documentazione del bando è veramente necessaria. Questo si può verificare pubblicando le informazioni di base sull'oggetto della commessa prima di indire il bando. Tanto più il committente formula in modo preciso la descrizione della prestazione, i criteri di idoneità e le altre informazioni in suo possesso al momento della pubblicazione del preavviso, tanto più aumenteranno le sue possibilità di ricevere richieste di traduzione soltanto da parte di offerenti qualificati e seriamente interessati alla commessa.

### Raccomandazione:

Affinché le reazioni a un preavviso possano essere considerate rappresentative dello stato di una commessa, si raccomanda di pubblicare il preavviso sulla piattaforma simap.ch almeno in due lingue ufficiali della Confederazione e di impartire un termine adeguato, ad esempio di 10 giorni, in modo che gli offerenti possano comunicare il proprio interesse.

b. La traduzione della documentazione menzionata all'articolo 36 LAPub comporterebbe un onere supplementare considerevole; esso è considerato tale se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi (art. 21 cpv. 3 lett. a OAPub).

Il committente non è autorizzato a riscuotere emolumenti per la messa a disposizione della documentazione tradotta.

<sup>4</sup> Legge federale del 21.6.2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RU 2020 641)

<sup>5</sup> Ordinanza del 12.2.2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RU 2020 691)

Raccomandazioni:

Al fine di contenere le spese di traduzione e di facilitare il lavoro sia dei committenti che degli offerenti, si raccomanda di utilizzare la documentazione standard.

Per determinare se le spese di traduzione superano il 5 per cento del valore della commessa, è consigliabile basarsi sul valore stimato della commessa nell'ambito della procedura scelta. Inoltre, bisogna considerare soltanto le parti della documentazione del bando strettamente attinenti all'oggetto della commessa. Dunque non vanno presi in considerazione i modelli, i moduli e i testi già tradotti.

- c. La prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera (*art. 21 cpv. 3 lett. b OAPub*).

Per «ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera» s'intende, ad esempio, la dotazione di materiale d'ufficio per i collaboratori se gli edifici amministrativi si trovano in diverse regioni del Paese.

Raccomandazioni:

Non esiste una definizione legale di «regioni linguistiche della Svizzera» a livello federale. In caso di dubbio, il committente può consultare la [carta delle regioni linguistiche per Comune](#) pubblicata dall'Ufficio federale di statistica<sup>6</sup>.

In caso di commesse edili da eseguire in Svizzera, nonché di forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.

In caso di prestazioni che devono essere fornite all'estero o di prestazioni tecniche altamente specialistiche, se le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 3 lettera a o b OAPub sono soddisfatte, la documentazione del bando può essere messa a disposizione in una sola lingua ufficiale o in un'altra lingua.

Se mette a disposizione la documentazione del bando in più lingue, il committente indica la versi-

one linguistica di riferimento che fa fede. Questo evita i rischi legati a difformità linguistiche e a errori d'interpretazione nelle traduzioni. In caso di dubbi linguistici, l'offerente può formulare domande al committente entro il termine indicato nella documentazione del bando. Se non viene segnalato alcun dubbio linguistico, fa fede l'interpretazione della versione linguistica di riferimento.

I termini tecnici specifici di un dato settore (ad es. la terminologia inglese utilizzata nel settore dell'informatica) non devono essere tradotti.

**Lingua delle comunicazioni (art. 22 OAPub)**

Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano.

In caso di prestazioni che devono essere fornite all'estero o di prestazioni tecniche altamente specialistiche, il committente può ridurre o ampliare le lingue delle comunicazioni.

Raccomandazioni:

Per le commesse edili nonché per le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse, nel bando il committente può esigere che gli offerenti, nell'elaborazione delle offerte, si attengano alla terminologia delle norme e degli standard pertinenti al settore della costruzione in vigore in Svizzera.

Per le commesse edili nonché per le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse, nel bando il committente può invitare gli offerenti che hanno una succursale nella regione linguistica in cui è prevista la realizzazione del progetto di costruzione a presentare l'offerta nella lingua di questa regione.

Il committente ha la facoltà di accettare o di non accettare le offerte presentate in romancio, a seconda delle sue conoscenze di questa lingua o delle caratteristiche della fattispecie.

<sup>6</sup> [https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/12474\\_3175\\_235\\_227/20584.html](https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/12474_3175_235_227/20584.html) (in tedesco e francese)

### **Lingua della procedura (art. 23 OAPub)**

Il committente stabilisce come lingua della procedura una delle lingue ufficiali della Confederazione. Tiene conto possibilmente della regione linguistica da cui si attende di ricevere la maggior parte delle offerte relative alla prestazione da fornire.

In caso di commesse edili da eseguire in Svizzera, nonché di forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, il committente deve presumere di ricevere la maggior parte delle offerte nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.

Salvo diverso accordo, il committente comunica con gli offerenti nella lingua della procedura. Alle domande riguardanti la documentazione del bando risponde nella lingua della procedura o nella lingua ufficiale della Confederazione in cui sono state formulate.

### **Procedura mediante invito (art. 5 OAPub)**

Il committente invita almeno un offerente proveniente da un'altra regione linguistica della Svizzera se ciò è possibile e ragionevolmente esigibile.

Per definire se è possibile richiedere un'offerta proveniente da un'altra regione linguistica, è determinante la situazione del mercato. Tale condizione non è soddisfatta se soltanto alcuni offerenti di una determinata regione sono in grado di fornire la prestazione richiesta.

Per quanto concerne l'espressione «ragionevolmente esigibile», il committente dispone di un certo margine di manovra e può tenere conto delle caratteristiche della fattispecie. Tuttavia, la lingua del committente dovrebbe essere rilevante soltanto in alcuni casi limitati.

Nell'ambito delle forniture e prestazioni di servizi, un esempio classico è la rappresentanza in giudizio. In questo caso, per motivi plausibili, non è ragionevole richiedere un'offerta in un'altra regione linguistica. Se un ufficio presenta una richiesta di assistenza nel quadro di un procedimento giudiziario in corso a Zurigo, è fondamentale avvalersi della consulenza di un avvocato tedescofono che abbia lo studio legale nei dintorni.

### Raccomandazioni:

In caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, la possibilità di richiedere un'offerta in una regione linguistica diversa da quella del luogo della costruzione può essere presa in considerazione, segnatamente nell'ottica del rafforzamento della concorrenza.

Il committente non deve partire dal presupposto che un offerente sia in grado di fornire le proprie prestazioni unicamente nella lingua del luogo in cui è ubicata la propria sede. Il committente è quindi tenuto a informarsi al riguardo.

Per le forniture e prestazioni di servizi, in linea di principio il committente mette a disposizione la documentazione del bando nella lingua del luogo in cui l'offerente ha la propria sede. Le eccezioni previste all'articolo 21 capoversi 2 e 3 OAPub si applicano per analogia. Sono inoltre fatte salve altre eccezioni, come un diverso accordo con l'offerente.

Per quanto riguarda la definizione di «regioni linguistiche della Svizzera», si rimanda alla pertinente raccomandazione di pagina 4 (colonna di sinistra).

# Raccomandazioni

## **Suddivisione delle commesse in lotti**

Laddove possibile e opportuno, i servizi d'acquisto e gli organi della costruzione e degli immobili (di seguito denominati «servizi d'acquisto») procedono alla suddivisione delle commesse in lotti secondo le regioni linguistiche. Questo dovrebbe incoraggiare le piccole e medie imprese provenienti da tutte le regioni della Svizzera a presentare offerte.

## **Messa a concorso di posti vacanti per addetti agli acquisti nelle lingue ufficiali**

Quando mettono a pubblico concorso un posto di addetto agli acquisti, i servizi d'acquisto devono esigere dai candidati buone conoscenze scritte e orali di almeno una seconda lingua ufficiale. Le offerte d'impiego per tali posti devono essere sempre pubblicate anche sui media della Svizzera francese e della Svizzera italiana.

## **Messa a disposizione di strumenti, modelli e ausili relativi alle procedure di aggiudicazione nelle lingue ufficiali**

Gli strumenti, i modelli e gli ausili relativi alle procedure di aggiudicazione devono essere messi a disposizione, in linea di principio, in tedesco, francese e italiano. Ciò riguarda sia i documenti pubblicati destinati agli offerenti, sia i documenti interni.

## **Pianificazione delle procedure di aggiudicazione e conduzione di un'analisi del mercato di approvvigionamento**

I servizi d'acquisto tengono conto del fabbisogno di traduzione già all'inizio della pianificazione della procedura di aggiudicazione e calcolano il tempo necessario a tale scopo in base alla complessità del progetto.

Al fine di attuare in maniera efficace le disposizioni della legislazione sulle lingue, i servizi d'acquisto esaminano, nel quadro di un'analisi del mercato di approvvigionamento, in quali regioni linguistiche sono ubicati i potenziali offerenti.

## **Rafforzamento delle competenze linguistiche dei membri del team di valutazione**

I servizi d'acquisto garantiscono che i membri del team di valutazione abbiano le conoscenze linguistiche necessarie a elaborare le offerte pervenute o che si preparino di conseguenza.

I servizi d'acquisto incoraggiano i propri collaboratori che partecipano regolarmente alle procedure di aggiudicazione ad assolvere una formazione linguistica adeguata.

## **Informazioni per gli offerenti e scambio con la CGSO**

I servizi d'acquisto centrali armasuisse, Ufficio federale delle strade (USTRA) e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) organizzano riunioni a cadenza regolare per informare gli offerenti della Svizzera tedesca, della Svizzera francese e della Svizzera italiana. I rappresentanti delle camere di commercio dei Cantoni sono invitati a presenziare, come relatori o partecipanti, alle riunioni che si tengono nella Svizzera francese e nella Svizzera italiana. Questi incontri costituiscono una base atta a favorire lo sviluppo proficuo degli affari e lo scambio costante tra gli attori provenienti dalle diverse regioni linguistiche.

Inoltre, l'UFCL organizza incontri periodici con la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) per un aggiornamento reciproco sulle attività e sui progetti in corso.

## **Interpretazione delle disposizioni della legislazione sulle lingue**

Le disposizioni della legislazione sulle lingue devono essere interpretate in modo da favorire la concorrenza e garantire la coesione nazionale. Esse devono essere applicate secondo il principio della buona fede e in modo pragmatico.



Editore:

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Segreteria della Conferenza degli acquisti della Confederazione CA

Segreteria della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

Fellerstrasse 21, CH-3003 Berna

Coordinate CA: 058 462 38 50, [www.bkb.admin.ch](http://www.bkb.admin.ch)

Coordinate KBOB: 058 465 50 63, [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch)

Dicembre 2020